

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI

Estratto del processo verbale del 12 gennaio 2017 della Commissione esaminatrice nominata con D.A.G. 28 novembre 2016.

Il Presidente, considerato che,

- ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 487/1994, *“Le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...”*,
- che in data odierna, per la prima volta, si è riunita la Commissione,

invita la Commissione a procedere alla determinazione dei criteri da seguire per la valutazione delle prove concorsuali.

La Commissione, considerate le materie oggetto delle prove d'esame, delibera i seguenti criteri di correzione degli elaborati, allo scopo di garantire la formazione di giudizi oggettivi ed uniformi nella correzione.

Potrà essere considerato sufficiente il singolo elaborato che:

- presenti una forma italiana corretta sotto il profilo terminologico, sintattico e grammaticale, e rilevi adeguata padronanza della terminologia giuridica nonché chiarezza espositiva, requisiti tutti indispensabili per la corretta redazione degli atti giudiziari;
- presenti una pertinente ed esauriente trattazione del tema, dimostrando buona conoscenza dell'istituto cui direttamente si riferisce e dei principi fondamentali della materia, nonché un'adeguata cultura giuridica generale;
- tratti, con capacità di sintesi, tutte le problematiche tecnico – giuridiche poste dalla traccia;
- dimostri capacità argomentative supportate da una adeguata motivazione logico – giuridica.

I voti inferiori e superiori saranno graduati secondo lo scostamento, in negativo o in positivo, della valutazione della prova rispetto alla sufficienza.